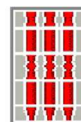




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Regione Umbria

FAQ - Risposte alle domande più frequenti

Oggetto:

INVESTIMENTO	M2 C1 I 2.3
SOTTOMISURA	Ammodernamento della macchine agricole per l'introduzione dell'agricoltura di precisione
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ADOZIONE DEL BANDO	D.D. 13856/2023, pubblicato nel S O. n. 3 del BUR n. 61 del 29/12/2023

Aggiornate al 16/01/2024

Art. 25 e 26	Link corretto per accedere al portale PNRR meccanizzazione
	https://www.regione.umbria.it/pnrr-meccanizzazione

Art. 7	Interventi ammissibili
Quesito 1	Nell'ambito della categoria di intervento A1 è ammissibile l'acquisto di un furgone con vano refrigerato dotato di motore elettrico? Vi sono molte aziende attive nel settore della trasformazione (es. latte e carne) che necessitano di macchine refrigerate per il trasporto dei prodotti agricoli in regime di freddo. A titolo di esempio molte aziende necessitano di tali macchine per il trasporto delle mezzene dal mattatoio al laboratorio aziendale oppure per il trasporto del latte dalla stalla al caseificio aziendale
Risposta 1	<i>Terzo blocco di FAQ dell'unità PNRR + MASAF n. 53 del 7 dicembre 2023:</i> https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17911 <i>"L'attività di trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli è esclusa dal campo di applicazione del DM 413219 dell'8 agosto 2023".</i> Ne consegue che tutti gli interventi collegati alle attività di trasformazione e/o commercializzazione non sono ammissibili. In questo caso specifico il furgone refrigerato non è ammissibile, perché collegato alle attività di trasformazione e vendita. Gli unici investimenti ammessi relativi alla fase di trasformazione sono quelli relativi alla trasformazione del prodotto aziendale in alimenti per il bestiame aziendale, sempre nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato A1 al bando 13856/2023

Art. 2	Definizioni - Conto corrente dedicato
Quesito 2	In riferimento alla necessità di un c/c dedicato, questo deve essere indicato già in Domanda di Sostegno o può essere cambiato prima dei pagamenti?
Risposta 2	Il conto corrente dedicato o il sottoconto bancario del conto intestato al richiedente vanno inseriti e validati nel fascicolo aziendale Sian, prima dell'effettuazione di pagamenti connessi alla domanda presentata ai sensi del bando PNRR Ammodernamento delle macchine agricole" e/o prima della presentazione della domanda di pagamento

Art. 2	Definizioni - Conto corrente dedicato
Quesito 3	È necessario un conto corrente dedicato in forma esclusiva?
Risposta 3	Da FAQ n. 69 del MASAF e Unità PNRR n. 83 del'11 gennaio 2024 (quinto blocco di FAQ): <i>“Si richiede ai beneficiari di mantenere un sistema di <u>“contabilità separata”</u> nella gestione delle somme trasferite dai Soggetti attuatori, al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR”.</i> Ne consegue che è necessario avere un conto corrente dedicato in via esclusiva ai movimenti collegati al PNRR. Nel bando adottato con D.D. n. 13856/2023, art. 2 “Definizioni” - Conto corrente dedicato è presente un refuso; il conto corrente o sottoconto dedicato si riferisce alla M2 C1 Investimento 2.3 (ammodernamento frantoi + ammodernamento macchine) e non al solo avviso “PNRR M2C1 I 23. Sottomisura ammodernamento macchine”

Art. 12	Criteri di selezione
Quesito 4	Per quello che riguarda la tabella per il calcolo del punteggio e dei criteri di selezione, si nota come al punto “1- Risparmio della risorsa idrica e utilizzo di acque reflue o finanziabili” si assegnino 30 punti al criterio di selezione “1.1 - Uso sostenibile della risorsa idrica: in domanda è previsto almeno un (1) investimento fra quelli previsti al punto c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque”. Gli investimenti di cui al punto C comportano l'adozione anche di sistemi di supporto alle decisioni (DSS). Le richieste sono le seguenti: 1- Nel caso in cui l'azienda acquisti una colonnina metereologica con la sensoristica necessaria e sfrutti un sistema DSS, può beneficiare dei 30 punti? 2- Nel caso in cui il sistema di supporto alle decisioni sia gratuito (come il sistema Demetra per i soci Coldiretti), può essere considerato valido per l'ottenimento dei 30 punti? Oppure il sistema deve essere obbligatoriamente a pagamento?
Risposta 4	1. Se è presente anche un sistema DSS, la risposta è sì. 2. No, sono ammessi e valutabili ai fini dell'attribuzione dei 30 punti solo interventi inseriti in domanda e per i quali si chiede un contributo, con eleggibilità che decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno (art. 6 del Reg 2022/2472

Art. 2	Definizioni e allegato A3 sezione B1 – Indicatori comuni
Quesito 5	Gli investimenti dell'azienda, riportati nel progetto e nel piano aziendale (allegato A3) devono soddisfare tutti gli indicatori comuni riportati al punto “ <u>B1-contributo degli indicatori comuni</u> ” del piano aziendale, oppure è possibile soddisfarne solo alcuni?
Risposta 5	Nella tabella degli indicatori va inserita la descrizione dell'intervento e va inserito un flag nella sola colonna dell'indicatore 6B, solo nel caso in cui per tale intervento si adottino prodotti, servizi e processi applicativi digitali. Nell'ultima colonna della stessa tabella va indicata la dimensione (micro, piccola, media) dell'impresa beneficiaria, allegando anche l'allegato A6 compilato e sottoscritto. Si riporta di seguito il testo della FAQ del MASAF e Unità PNRR n. 83 del'11 gennaio 2024 (quinto blocco di FAQ): <i>“L'indicatore 6 A si applica alle imprese supportate per lo <u>sviluppo</u> di tecnologie e soluzioni digitali (quindi parliamo del settore “ricerca”), mentre l'indicatore 6 B riguarda le imprese supportate per l'<u>adozione</u> (le imprese agricole e agro-meccaniche) di soluzioni digitali per <u>trasformare i propri servizi, prodotti o processi</u>. Lo sviluppo o l'adozione delle relative soluzioni digitali rappresenta il discrimine per individuare correttamente l'azienda che realizza l'intervento”.</i>

Art. 9	Regime di aiuto
Quesito 6	A quale regolamento fa riferimento il regime de minimis di cui all'art. 9 del bando?
Risposta 6	Relativamente al "de minimis", si applicherà quanto specificato nella nota Masaf n. 702646 del 22.12.23 che prevede un regime transitorio per le concessioni inviate fino alla data del 30 giugno 2024 e il riferimento alle disposizioni del Reg. (UE) n. 1407/2013. Per le concessioni inviate dopo tale data si applicano le nuove disposizioni del Reg. (UE) n. 2023/2831.

Art. 8	Gestione preventivi attraverso la procedura SIAN
Quesito 7	In quali casi di mal funzionamento il richiedente è autorizzato a presentare preventivi al di fuori della procedura Sian Gestione preventivi?
Risposta 7	La presentazione di preventivi inviati dai fornitori tramite pec è autorizzata esclusivamente nel caso in cui siano presenti malfunzionamenti dell'applicazione "Gestione preventivi", che non consentono l'utilizzo corretto della procedura e imputabili al sistema SIAN, segnalati come previsto nel bando.

Art. 16.4	Documenti giustificativi della spesa, etc
Quesito 8	E' possibile semplificare la dicitura richiesta nei bonifici al paragrafo 16.4 del bando ?
Risposta 8	Sì, inserendo nel bonifico il riferimento: "Next Generation UE - PNRR M2 C1 I2.3 – Fattura n. delditta....."

Art. 12	Criteri di selezione
Quesito 9	Nel caso di attribuzione punteggi per azienda biologica è contemplato il caso di azienda parte in conversione e parte già biologica?
Risposta 9	NO

Art. 6	Beneficiarie e loro requisiti di ammissibilità
Quesito 10	Nel caso di impresa che nella visura camerale ha come attività ATECO principale un codice non agricolo, ma ha una unità locale (alla sezione sedi secondarie ed unità locali della visura) con codice ATECO principale agricolo (da 01.1 a 01.50) può partecipare al bando?
Risposta 10	Sì, se in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 Beneficiari

Art. 7.2	Requisiti di ammissibilità del progetto
Quesito 11	L'investimento riguarda un impianto di mungitura per ovini. L'impianto dovrebbe collocarsi nella categoria a3). Soddisfa entrambi i tag (digitale e climatico) o solo il climatico?
Risposta 11	Trattandosi di impianto fisso per destinazione, tipologia di intervento a.3, soddisfa solo il tag climatico e non quello digitale. La domanda con il solo impianto per mungitura non è ammissibile, ai sensi dell'articolo 7.2, lettera d), come modificata dalla determinazione dirigenziale in fase di adozione, dopo i chiarimenti interpretativi forniti dall'unità PNRR e dalla DISR3 del MASAF: <i>"d) contribuiscono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del DM 413219 dell'8 agosto 2023, per almeno il 50% della spesa totale del progetto, al netto delle spese tecniche, al cosiddetto tagging digitale 084 (Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto). Secondo le indicazioni ministeriali, gli investimenti che concorrono al tag 084 sono quelli delle categorie a.1 con l'esclusione degli investimenti fissi per destinazione, a.2 e b) descritti al precedente paragrafo 7.1 e nell'allegato A1 al presente bando. Pertanto non sono considerati ammissibili i progetti con più del 50% di spesa rappresentata dalle categorie che non contribuiscono al tag digitale 084)".</i>

Aggiornate al 26 gennaio 2024

Allegato A1	Requisiti richiesti per l'ammissibilità degli investimenti
Quesito 12	Relativamente all'acquisto di macchine ed attrezzature ammesse al finanziamento, si chiede se per l'acquisto di una macchina fuoristrada di cui alla categoria b) " SOSTITUZIONE DI VEICOLI FUORISTRADA PER AGRICOLTURA E ZOOTECNIA" i requisiti previsti nella rispettiva colonna : "1) motore elettrico o a biometano. In questo caso i produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001); gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto; 2) utilizzati esclusivamente per attività agricole o zootecniche. 3) acquistati in sostituzione di veicoli (trattori) di proprietà del richiedente e più inquinanti, al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". Pertanto, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito." devono essere contemporaneamente presenti tutti e tre, o se è sufficiente che ci sia perlomeno uno di essi?
Risposta 12	L'allegato A1 al bando in oggetto, riporta nella colonna C i requisiti necessari per l'ammissibilità degli investimenti. A differenza della tipologia a) Macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione, per la quale è specificato che deve essere soddisfatto almeno uno dei 5 requisiti riportati nella colonna "C", per la tipologia b) <u>i 3 requisiti richiesti (motore elettrico o a biometano, utilizzo esclusivo per agricoltura e/o zootecnia, acquisto in sostituzione) non sono alternativi e devono essere tutti soddisfatti contemporaneamente.</u>

Allegato A1 e Allegato A 2	Requisiti richiesti per l'ammissibilità degli investimenti: - Requisito del rispetto del principio del DNSH , di cui all'Allegato A 2 - Requisiti riportati nella tabella di cui all'allegato A1
Quesito 13	Nella categoria di macchine ammesse a finanziamento del BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PNRR MECCANIZZAZIONE 2023 B.U.R. N. 61- SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3 DEL 29/12/2023 MODIFICATO CON D.D. N. 554 DEL 18/01/2024 rientrano anche le macchine operatrici. Il quesito posto, riferito all'Allegato A1 dei documenti sopra indicati, è il seguente: 1. Tra le macchine operatrici di cui alla categoria a1 ammesse a finanziamento, rientra anche un erpice rotante dotato soltanto di un sistema di telemanutenzione, che invia i dati funzionali della macchina? 2. L'erpice rotante, per essere ammesso a finanziamento e rispettare quindi il principio DNSH, deve essere acquistato obbligatoriamente con dotazione di barra e tramoggia di semina?
Risposta 13	No, l'erpice rotante, anche se dotato di un sistema tele manutenzione non è ammissibile. L'ammissibilità di un intervento, sia esso veicolo, macchina per agricoltura di precisione, strumento, attrezzatura è subordinata alla verifica congiunta: 1. del rispetto del principio del DNSH (non arrecare danno significativo) 2. della presenza dei requisiti riportati nella colonna C dell'allegato A1 al bando Un intervento che non rispetta il principio del DNSH, anche se presenta i requisiti richiesti nell'allegato A1 per gli interventi a., a.3, b non è ammissibile. Nel caso specifico, il solo erpice rotante non è una attrezzatura che da sola trova riscontro negli elementi di controllo riportati nell'allegato A 2 (check list DNSH), né dà un contributo ad almeno uno dei 6 obiettivi di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 852/2020. Quindi, non rispettando il principio del DNSH non è ammissibile. Se

	combinato con barra e tramoggia di semina è ammissibile, perché rientra nell'elemento di controllo n. 1 dell'allegato A2: il veicolo/macchina/attrezzatura riduce le emissioni di carbonio e migliora l'efficienza energetica perché unisce un unico passaggio più operazioni.
--	--

Art. 8	Congruità della spesa
Quesito 14	Chiarimento in merito alla congruità della spesa. Da bando si legge che il richiedente è tenuto ad acquisire almeno tre preventivi di altrettanti fornitori in concorrenza tra loro o, in deroga a quanto sopra esposto, è ammessa la richiesta di unico preventivo <u>esclusivamente</u> nel caso di completamento di forniture/impianti preesistenti, non venendo contemplata l'esclusività o specificità del bene. Nel caso in cui il bene oggetto di investimento fosse tutelato da una privativa industriale (marchio, brevetto, ecc...), o la quale fornitura venga effettuata esclusivamente dalla ditta costruttrice che non si avvale di alcun rivenditore autorizzato per la vendita del proprio bene; e se peraltro non fosse possibile reperire tre preventivi di spesa del tutto <u>confrontabili</u> tra loro di attrezzature simili costruite da imprese diverse (per l'estrema specificità della macchina presa in considerazione), è possibile presentare la domanda di sostegno con la richiesta di un unico preventivo? Naturalmente ci sono altre case costruttrici che potrebbero fornire un bene simile, ma si andrebbero poi ad aprire ampie valutazioni sulla confrontabilità dei preventivi, a meno che tale confrontabilità non si ritenga già assolta nel momento in cui il beneficiario invia un'IDENTICA richiesta di preventivo, tramite il portale SIAN, a tutti e tre i fornitori.
Risposta 14	Ai sensi dell'articolo 8 del bando l'unica deroga alla presentazione dei tre preventivi è quella del completamento di forniture/impianti preesistenti. <u>Nel caso specifico del quesito vanno quindi richiesti 3 preventivi formulando una richiesta identica nel testo da inviare a tre fornitori.</u>

Allegato A 2	Check list DNSH
Quesito 15	In merito al soddisfacimento dei principi del DNSH si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. In merito alla prima riga della tabella dell'allegato A 2, si richiede se il bene acquistato della tipologia A debba soddisfare sia <i>“un effettivo miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti sul sistema produttivo del richiedente”</i>, oppure se basti soddisfare anche uno solo dei requisiti. 2. Nel caso come è necessario definirlo in maniera quantitativa? Ad esempio quanti inquinanti si vanno a diminuire o quante emissioni si riducono?
Risposta 15	1. Lo stesso quesito è stato inoltrato al MASAF e all'unità PNRR competente; la risposta, riportata di seguito, è stata inviata in data 23/01/2024 per email: <i>“In riferimento al quesito si rimanda al Regolamento (UE) 852/2020 che definisce il principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH). Il PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 241/2021 finanzia unicamente le misure che rispettano il principio DNSH. In nessun caso gli interventi possono comportare</i>

	<i>un effetto peggiorativo sulle condizioni ambientali definite dagli obiettivi di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 852/2020".</i> Non ci sembra che quanto riportato sopra risponda al quesito posto. Considerando, però, che il testo dell'elemento di controllo n. 1, riportato nella scheda "A" dell'allegato 1 al DM 413219/2023 del MASAF, riportato tal quale nell'Allegato A2 al bando in oggetto, recita <i>"Il veicolo/macchina/strumento (escludendo veicoli fuoristrada di cui alla tipologia di intervento b), per cui si applica il criterio 2), ha un effetto positivo sulla riduzione delle emissioni di carbonio e di sostanze inquinanti, migliorando anche l'efficienza energetica rispetto alle performance del sistema produttivo attuale?"</i>, appare chiaro che la riduzione delle emissioni di carbonio e di sostanze inquinanti e il miglioramento dell'efficienza energetica rispetto alle performance del sistema produttivo attuale non sono alternativi tra loro, ma vanno dimostrati congiuntamente. 2. Relativamente alla necessità di definire quantitativamente l'effetto positivo del veicolo/macchina/strumento sulla riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti e sul miglioramento dell'efficienza energetica, nella stessa mail del 23/01/2024 il MASAF e l'Unità PNRR competente hanno risposto nel modo seguente: <i>"L'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e sostanze inquinanti sul sistema produttivo del richiedente deve essere valutato dal tecnico e espresso nella dichiarazione attraverso il confronto anche quantitativo tra la situazione iniziale del richiedente e la previsione post-intervento, sulla base degli acquisti che l'impresa intende effettuare. Le previsioni dovranno trovare conferma nella relazione finale di cui al punto 4 della fase ex-post (Scheda A del DM 413219/2023)" e Allegato A 2 al bando – Elementi di controllo domanda di pagamento)</i>
--	---

Allegato A 2	Check list DNSH
Quesito 16	L'investimento deve soddisfare tutti i criteri indicati nell'Allegato A 2 (check list DNSH) in relazione alla tipologia di appartenenza o uno solo di essi? Ad esempio per gli investimenti della lettera a) è sufficiente soddisfare il punto 1 o anche gli altri punti della scheda che fanno riferimento a tale tipologia di investimento?
Risposta 16	Lo stesso quesito è stato inoltrato al MASAF e all'unità PNRR competente. La risposta, riportata di seguito, è stata inviata in data 23/01/2024 per email: <i>"La valutazione deve essere effettuata su tutti gli elementi di controllo corrispondenti alle tipologie di investimento previste dalla proposta".</i> Quindi, in base all'intervento in questione, non è sufficiente limitarsi a individuare un solo elemento di controllo, ma vanno individuati tutti gli elementi di controllo (seconda colonna della tabella Allegato A2) pertinenti. Per esempio, se l'intervento appartiene alla tipologia a), andrò a verificare se gli elementi di controllo n. 1,2,5,6,7 e 9 sono pertinenti rispetto all'investimento inserito in domanda e così per ogni singolo investimento, nel caso in cui la domanda di sostegno presenti più investimenti.

	Nel caso in cui si inserisca nella colonna “Check list di verifica” un “Non applicabile” , questa dicitura va motivata allegando la documentazione corrispondente , riportata nell'ultima colonna della tabella Allegato A2.
--	--

Art. 7.1 e all. A1	Interventi finanziabili
Quesito 17	Macchinari ammessi per tipologia di investimento: 1. In merito ai macchinari ammessi si chiede se una guida automatica con RTK possa essere messa a finanziamento all'interno degli investimenti di tipo A1 del bando. 2. In merito alla tipologia di investimento C, esistono dei sistemi DSS gratuiti come DEMETRA, sarebbe possibile ottenere il punteggio dato dal criterio per l'azienda che adotta tale sistema anche se gratuito e quindi non genera spesa nel bando? Ovviamente abbinato ad un sistema di sensoristica a terra come le capannine meteo e i sensori nel terreno.
Risposta 17	1. Sì, se presenta almeno uno dei 5 requisiti elencati nella colonna C dell'allegato A1. Dal punto di vista del rispetto del principio DNSH , se rientra tra le apparecchiature elettroniche potrebbe essere collegato all'elemento di controllo n. 5 e/o 6 2. Vedi risposta al quesito n. 4

Art. 6	Beneficiari
Quesito 18	Tra i beneficiari sono comprese le reti di impresa?
Risposta 18	Siamo ancora in attesa della risposta tramite FA da parte del MASAF e dell' Unità PNRR competente per la Missione 2

Art. 7	Interventi finanziabili tipologia a) e b)
Quesito 19	Nel caso di telescopici elettrici un concessionari riferisce che gli stessi possono essere immatricolati sia come macchina operatrice sia come trattrice agricola (in conformità con quanto previsto all'art. 4, punti da 1 a 9 del Reg. 167/2013) a seconda degli allestimenti di cui vengano dotati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, dispositivi quali gancio di traino, impianto presa luci posteriore, bloccaggio differenziale consentono di immatricolare il telescopico elettrico come trattrice agricola. In ragione di questa duplice peculiarità ho dedotto che la stessa macchina si possa richiedere a finanziamento nell'ambito della categoria di investimenti A1 o B in funzione della finalità con cui l'azienda decide di acquistarla e di conseguenza della relativa immatricolazione (macchina operatrice o trattrice agricola). Ovviamente, se si aderisce alla categoria B resta inteso che l'azienda dovrà impegnarsi a rottamare una trattrice di vecchia generazione.
Risposta 19	L'interpretazione è corretta. Ricordiamo che i telescopici elettrici devono essere utilizzati dall'azienda esclusivamente per attività agricole e possono rientrare, come scritto nel quesito sia nella tipologia a1) che nella b).

